CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale

N. 2182 del 12/07/2021

Classifica: **008.05.01** Anno **2021** **(Proposta n° 10711/2021)**

Oggetto	**AUTORIZZAZIONE A MARYAMADO S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA PER MOVIMENTO DI TERRENO RELATIVO AL REIMPIANTO DI VIGNETO (ART. 95 DEL REGOLAMENTO FORESTALE) IN LOCALITÀ FATTORIA DI LUCIGNANO NEL COMUNE DI MONTESPERTOLI.** **PRATICA ARTEA N. 2021FORATBGFRNFNC33T01A564Z0480300101 – RIF. AVI 27407**

Ufficio Redattore	**P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA**
Ufficio Responsabile	**P.O. Pianificazione Strategica**
Riferimento PEG	
Resp. del Proc.	**MATASSONI LUCA**
Dirigente/Titolare P.O.	**Bellomo Nadia**

MATLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

(I) VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Atto Dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II) PREMESSO CHE

II.1 - in data 17/05/2021, trasmessa dal Dott. For. Andrea Frassineti in qualità di tecnico incaricato, acquisita con protocollo n. 25876 in pari data, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per il movimento di terreno relativo al reimpianto di vigneto in località Fattoria di Lucignano, nel Comune di Montespertoli;

II.2 - il richiedente firmatario è Recchia Marco, in qualità di legale rappresentante della Maryamado S.r.l. Società Agricola, affittuaria dei terreni di proprietà di Franchi Franco, Franchi Stefano e Franchi Fabio;

II.3 - l’istanza, alla quale è stato attribuito sul sistema regionale SIGAF il n. di pratica ARTEA 2021FORATBGFRNFNC33T01A564Z0480300101, riguarda (dopo correzione d’ufficio) la particella catastale n. 58 del foglio n. 81 del Comune di Montespertoli, per una superficie totale di 00.22.85 ha;

II.4 - l’intervento prevede il reimpianto di un vigneto mediante: il livellamento del terreno per riduzione avvallamenti e sconnessioni di minor entità, lo scotico della frazione vegetale per uno spessore di circa 0.30 m in linea generale in tutte le aree interessate da livellamento o movimento terra, l’accantonamento in cumuli temporanei delle terre di risulta dallo scotico e la successiva loro redistribuzione a completamento delle operazioni di livellamento, lo scasso eseguito con escavatori in parallelo, il setaccio del terreno, l’accantonamento dell’eventuale materiale pietroso di risulta e il suo riutilizzo in loco (drenaggi), con profondità di lavorazione sarà di 0.80-1.20 m, la realizzazione delle capezzagne, quelle di testa con una larghezza opportuna di almeno 6.5 m, 3-3,5 m per quelle di percorrenza laterale, l’aratura di ripasso (25-30 cm) con concimazione di fondo (eventualmente letamica), la messa a dimora delle barbatelle e l’armatura del vigneto;

II.5 - il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti dalla Agrichianti di B. Fronti e C. s.n.c., C.F. 00648500528.

(III) CONSIDERATO CHE

III.1 - l’istanza riguarda anche una particella limitrofa ricadente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, però di proprietà del richiedente, tanto da rendere necessario la scissione della stessa in due diverse istanze sulla base dei rispettivi proprietari dei terreni interessati, ai fini della gestione delle pratiche;

III.2 - per tale motivo, la medesima è stata ritenuta valida solo per la particella di dimensioni maggiori condotta in affitto dal richiedente, comunicando, con mail del 28/05/2021, non protocollata a causa dei problemi connessi al cambio in corso del software di gestione documentale dell’Amministrazione, la necessità di separata istanza per la porzione di proprietà del richiedente;

III.3 - la verifica della documentazione presentata ha comunque evidenziato la mancanza di informazioni e/o di documenti necessari per la completezza dell'istanza, che non ha consentito l'adeguata valutazione di merito;

III.4 - pertanto, con la medesima comunicazione del 28/05/2021, è stata segnalata anche la necessità della seguente documentazione integrativa:

1. modello B compilato correttamente, con indicazione della proprietà corretta (Franchi Franco), del corretto titolo di possesso del richiedente ed escludendo la particella di diversa proprietà ricadente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;
2. copia del contratto di affitto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con riportate le date di decorrenza e scadenza e l'indicazione degli estremi di registrazione, o altro documento attestante il titolo di possesso;
3. correzione delle incongruenze circa le superfici di impianto del vigneto nella relazione tecnica (pagina 26);
4. adeguata motivazione della mancanza della previsione di opere di regimazione idraulica, con indicazione degli impluvi naturali e delle eventuali opere esistenti in cartografia;

III.5 - in data 28/05/2021, con protocollo n. 28510 del 31/05/2021, è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta informalmente, qualificata come integrazione volontaria, risolutiva delle problematiche segnalate;

III.6 - in data 14/06/2021, con protocollo n. 30789, è stata ricevuta la copia del documento di identità del richiedente, non trasmessa in precedenza;

III.7 - in data 15/06/2021, con protocollo n. 30407 del 11/06/2021, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di ricevimento della documentazione integrativa;

III.8 - in data 06/07/2021 è stata eseguita dal RdP la ricognizione dei luoghi con il seguente esito: l'area, di forma circa rettangolare, si presenta allo stato attuale interessata dalle piante di vite da estirpare. Il limite E, coincidente con il limite comunale, è posto in corrispondenza del vecchio tracciato dell'attuale S.P. n. 81, modificato tra il 1965 e il 1978. Il vigneto, in contiguità con la porzione ricadente nel territorio di San Casciano in Val di Pesa oggetto di separata istanza, occupa anche la parte della precedente viabilità che nel catasto è ancora attribuita al demanio pubblico, non essendo individuata con il numero di particella nelle mappe catastali. Tale parte demaniale, pur non essendo compresa nell'istanza in oggetto, è indubitabilmente da riferirsi al vigneto unico esistente (suddiviso nelle tre porzioni relative ai due diversi comuni e alla vecchia viabilità interposta tra essi) e il suo uso/possesso necessita pertanto di essere regolarizzato al catasto. Non è sostenibile, infatti, che l'intervento richiesto miri a ripristinare la situazione pre-esistente superata da tempo. Nell'area, caratterizzata da una pendenza di circa il 5% degradante vero SO, non sono state rilevate significative opere di sistemazione idraulico agraria, né indizi di dissesti in atto o incipienti. L'area è classificata a pericolosità da frana media (PF 2) negli elaborati del PAI. La ricognizione, in definitiva, ha constatato la corrispondenza dei luoghi a quanto descritto negli elaborati tecnici di supporto all'istanza.

III.9 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 62/21 del 09/07/2021, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni, interamente recepito nel dispositivo del presente atto.

III.10 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.9 hanno espresso **esito favorevole**;

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti prescrizioni:

a) siano rispettate le indicazioni riportate negli elaborati progettuali e nelle relazione tecnica del Dott. For. Andrea Frassineti e nella nota geologica del Dott. Geol. Simone Fiaschi;

b) in particolare, sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi scavi e/o riporti;

c) in assenza di opere permanenti di regimazione idraulica, dopo ogni lavorazione del terreno siano tracciate apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali e a convogliarle negli impluvi naturali;

d) sia garantito l'inerbimento permanente dell'intera area già dalle fasi iniziali dell'impianto, anche mediante semina di essenze idonee, al fine di limitare l'azione erosiva delle acque di scorrimento superficiale;

e) l'utilizzo dei terreni che ricadono nella particella dell'ex-demanio stradale nella mappa catastale, sia subordinato alla necessaria declassificazione dei medesimi mediante l'apposita procedura prevista dalla normativa;

f) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 (articoli n. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'innesco di fenomeni erosivi;

g) sia conferito a discarica l'eventuale materiale di risulta lapideo e/o terroso, qualora non idoneo al reimpiego in loco;

h) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti, queste dovranno essere espressamente autorizzate;

i) qualora il richiedente decida di affidare ad altri l'esecuzione, anche di parte, dei lavori, i dati identificativi dell'esecutore e/o della ditta subentrante dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei medesimi;

j) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;

k) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;

l) per quanto non espressamente segnalato si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze, **12/07/2021**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
BELLOMO NADIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"